

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 30/10/2017

Circolare n 250/AM/Idd

Oggetto: **Ape Sociale-Disoccupazione nuovi criteri
valutazione contribuzione estera**

L'Inps, con messaggio n° 4195/17, per quanto riguarda l'accesso all'Ape Social e per la pensione anticipata per i "lavoratori precoci", ha reso meno rigido il requisito dello stato di disoccupazione.

Come detto in epigrafe, l'oggetto delle modifiche riguarda lo status di disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione e che i lavoratori al momento della presentazione della domanda di Ape Sociale o di pensionamento anticipato abbiano concluso di fruire da almeno 3 mesi tutti gli ammortizzatori sociali.

Tale requisito fu inizialmente interpretato dall'Inps con messaggio n° 2884/17, con il quale informava che il trimestre successivo alla percezione dell'ammortizzatore sociale non poteva in nessun caso essere interrotto o sospeso anche da una eventuale rioccupazione anche di un solo giorno del soggetto che presenta domanda.

Partendo dal disposto contenuto dal messaggio su indicato, le istruttorie dell'Inps sono state poste in essere tenendo conto di tale indirizzo, producendo come risultato la respinta del 69% delle domande di Ape Sociale e la respinta del 67% delle domande di pensione anticipata come lavoratori precoci.

Sta di fatto che dal contenuto delle circolari n°99 e n° 100, nel fornire istruzioni alle Sedi per l'esame delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

Quindi, secondo l'orientamento introdotto dal messaggio n° 4195/17, **lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.**

Inoltre, sono state poste delle precisazioni in riguardo alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita attraverso i voucher. Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello "stato

di disoccupazione", devono essere accolte anche se nel periodo successivo all'esaurimento degli ammortizzatori sociali, siano riscontrate prestazioni lavorative, che considerate singolarmente siano di durata non superiore ai 6 mesi.

Il nuovo indirizzo sarà osservato dall'Inps sia per le nuove domande di certificazione di Ape Sociale e precoci (che possono essere presentate entro il prossimo **30 novembre 2017**), sia per le precedenti domande presentate e respinte, attraverso un procedimento di riesame d'ufficio, senza la necessità di alcuna attività da parte dell'interessato e con notifica del nuovo esito per via telematica.

Fermo restando quando esposto, i riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.

Infine, dobbiamo portare a conoscenza che la circolare Inps n° 100/17 (Ape Sociale), in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l'accesso all'Ape Sociale veniva specificato che "il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia".

Successivamente l'Inps verificando che alla conclusione della prima fase la platea dei soggetti ammessi all'Ape Sociale che hanno presentato domanda entro il 15 luglio u.s. è inferiore a quella prevista, ha pubblicato il messaggio n° 4170/17, con il quale ha precisato che per favorire un numero di beneficiari superiore di l'ingresso all'Ape nella seconda fase, che terminerà il **30 novembre 2017**, prevede la facoltà per tutti i soggetti interessati di far valere anche contribuzione estera, per perfezionare il requisito minimo contributivo totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli dei Paesi sopra indicati.

Le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell'Ape Sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto nel presente messaggio.

Cordiali saluti.

Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)

